PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 22.10.2019

Circolare 22/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutte le società a r.l.
soggette all'obbligo

Oggetto: il nuovo obbligo di nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore nelle s.r.l..

Come già indicato nella nostra circolare n. 9/2019, il il **D.Lgs. 14/2019**, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (in attuazione della **L. 155/2017) ha introdotto un nuovo obbligo per le s.r.l di nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore al superamento di certi limiti dimensionali (vedi dopo),** limiti aggiornati poi con la conversione in legge del c.d. Decreto "sblocca cantieri".

Come già segnalato **l'assenza della nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore**, in una società soggetta al nuovo obbligo, **comporta gravi responsabilità patrimoniali per gli amministratori della società** e l'impossibilità di fruire delle esimenti e attenuanti previste per chi invece ha ottemperato all'obbligo nel caso di procedure concorsuali.

I nuovi limiti quantitativi sono più o meno quelli già previsti per l'accesso alla redazione del bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis cod.civ e del bilancio delle microimprese ex articolo 2435-ter cod.civ.. Pertanto, per la corretta misurazione dei relativi parametri quantitativi, è certamente utile fare tesoro delle indicazioni elaborate dalla prassi per queste circostanze già radicate nel passato, tenuto conto che, non di rado, con particolare riferimento al parametro rappresentato dal numero medio di occupati, possono presentarsi delle oggettive difficoltà di corretta misurazione.

I nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl

L'articolo 2477, comma 2, cod. civ., nella versione emendata dopo la conversione in legge del c.d. Decreto "sblocca cantieri"1, prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la Srl:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per **2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti limiti:**

- **totale dell'attivo** dello Stato patrimoniale: **4 milioni di euro** (voci A, B, C e D del documento di bilancio);
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro** (voce A.1 del Conto economico);
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio**: **20 unità** (per determinare questo valore occorre tenere conto delle unità lavorative medie ULA per il cui calcolo si rimanda al D.M. 18 aprile 2005, verificando quanto indicato in nota integrativa).

Con riguardo all'ipotesi in cui l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore derivi dal superamento dei limiti di cui alla succitato punto 3, tale obbligo viene meno quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
È, inoltre, previsto che spetti ai soci, una volta approvato il bilancio dell'esercizio in cui vengono superati i suddetti limiti, provvedere, entro 30 giorni dalla constatazione del superamento, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
Se i soci non vi provvedono, la nomina viene effettuata dal Tribunale competente su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese.
Per le società che erano già costituite alla data del 16 marzo 2019 (che, si ricorda, è la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa con cui venne fornita la prima versione emendata dell'articolo 2477, cod. civ.), **quando è constatato che ricorrono i presupposti sopra indicati, è disposto che i rispettivi soci provvedano a nominare l'organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad adattare il testo dello statuto alle disposizioni novellate**, entro 9 mesi, ossia **entro il 16 dicembre 2019**.

Il momento in cui insorge l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore
L'articolo 379, Codice della crisi di impresa prescrive che ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477, cod. civ., con riferimento ai limiti quantitativi come modificati dalla disposizione in oggetto, si abbia riguardo ai 2 esercizi antecedenti la data di entrata in vigore dello stesso articolo 379, Codice della crisi di impresa (ossia, il 16 marzo 2019) e quindi agli anni 2017 e 2018.
Pertanto, **per le Srl con esercizio sociale corrispondente all'anno solare, il superamento di almeno 1 dei 3 parametri sopra enunciati, anche diverso da un anno all'altro, che si fosse verificato per gli esercizi 2017 e 2018, determina l'innesco dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, obbligo che deve essere assolto entro 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova norma** (ovvero, **entro il 16 dicembre 2019**), come pure **accompagnandosi – se del caso – all'adeguamento dello statuto societario della Srl**.
Infine, **a regime, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore deve essere assolto nei 30 giorni successivi alla constatazione del superamento dei parametri quantitativi**, circostanza che viene **di norma identificata con l'approvazione del bilancio dell'esercizio** in cui, per la seconda volta consecutiva, si verifica il superamento **di almeno uno di tali parametri i quali sono da considerarsi intercambiabili**; ossia, a titolo esemplificativo, il superamento nell'anno X del solo totale dell'attivo, e nell'anno X+1 del solo parametro rappresentato dal numero medio di occupati, determina comunque l'innesco dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio X+1, a prescindere dal fatto che gli altri 2 parametri siano posizionati, nei 2 rispettivi esercizi, al di sotto delle soglie predette.

Risultando la Vs. società soggetta all'obbligo, Vi invitiamo a voler contattare lo Studio per gli atti propedeutici alla nomina.

Restando a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, Vi porgiamo i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners srl

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it